



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare**  
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 31/08/2020

Prot. 0005695

Com. n.89

**Oggetto:** D.L. n. 104/2020 - Prime indicazioni Inps su indennità introdotte dal Decreto Agosto

Con Messaggio n. 3160 del 27.8.2020, l'Inps ha fornito le prime informazioni in merito alle misure e alle indennità introdotte dal Decreto Agosto in favore delle categorie di lavoratori colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 di seguito specificate:

**NUOVA INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO (art. 9)**

**1. Dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (art. 9, c. 1)**

Indennità: 1.000 euro.

Requisiti: cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020 e non titolarità, al 15.8.2020, di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI.

**2. Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 (art. 9, c.2)**

Indennità: 1.000 euro.

Requisiti: alla data di presentazione della domanda, non titolarità di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolarità di trattamento pensionistico diretto.

Beneficiari:

**2.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (art. 9, c.2, lett. a))**

Ulteriori requisiti: cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020 e svolgimento prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo.

## **2.2 Lavoratori intermittenti (art. 9, c.2, lett. b))**

Ulteriori requisiti: svolgimento prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

## **2.3 Lavoratori autonomi occasionali\_ lavoratori autonomi, privi di partita IVA (art. 9, c.2, lett. c))**

Ulteriori requisiti: non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolarità, nel periodo tra l'1.1.2019 e il 29.2.2020, di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del c.c.) e assenza di contratti in essere alla data del 15.8.2020.

Per tali contratti, iscrizione alla Gestione separata alla data del 17.3.2020, con accredito di almeno un contributo mensile tra l'1.1.2019 e il 29.2.2020.

## **2.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio (art. 9, c.2, lett. d))**

Ulteriori requisiti: reddito annuo per l'anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, titolarità di partita IVA attiva e iscrizione alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.

## **3. Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (art. 9, c.4)**

Indennità: 1.000 euro.

Requisiti: almeno trenta contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolarità di pensione ne' di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020 ovvero almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

## **4. Lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali (art. 9, c.5)**

Indennità: 1.000 euro.

Requisiti: titolarità, tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate.

Titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate.

Assenza di titolarità, al 15.8.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

## **Soggetti esclusi dalla platea dei destinatari delle indennità di cui all'art. 9 del Decreto Agosto**

Tra i beneficiari delle indennità del Decreto Agosto risultano escluse alcune categorie di lavoratori, già destinatarie dei bonus disciplinati dal decreto Cura Italia e dal Rilancio Italia, ossia: i liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO e i lavoratori del settore agricolo.

### **Cumulabilità ed erogazione indennità**

Le indennità in argomento, che non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro e con l'indennità concessa a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza (di cui all'art. 44 del Decreto Cura Italia). Mentre è ammessa la cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità.

Le indennità sono erogate dall'Inps, che monitora il rispetto del limite di spesa fissato in 680 milioni di euro per l'anno 2020.

### **Domande di accesso alle indennità**

L'Inps procederà d'ufficio all'istruttoria e verifica dei requisiti previsti per le indennità di cui al D.L. n. 104/2020. Pertanto, i lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità di marzo, aprile e maggio 2020 non dovranno trasmettere un'ulteriore richiesta.

Con circolare successiva, l'Istituto fornirà comunque apposite istruzioni relative alle domande telematiche.

### **Indennità di cui all'art. 84 del decreto Rilancio\_ termine di decadenza presentazione domande**

Il D.L. n. 104/2020 ha fissato al 31 agosto 2020 il termine ultimo per la presentazione delle indennità previste dal Decreto Rilancio all'art. 84. Per il dettaglio dei soggetti destinatari di tali indennità, si rinvia alla Circolare Inps n. 66 del 29.5.2020.

### **LAVORATORI MARITTIMI (art. 10)**

Indennità: 600 euro, per ciascuna delle mensilità di giugno e luglio 2020.

Requisiti: cessazione involontaria del contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente, tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020, svolgimento prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo, non titolarità di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020.

Beneficiari: lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione e lavoratori di cui all'art. 17, c. 2, della L. n. 856/1986.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al Messaggio Inps n. 3160 del 27.8.2020.

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
Dott. Marco Abatecola

Rif: [Messaggio Inps n. 3160 del 27.8.2020](#)

[Circolare Inps n. 66 del 29.5.2020](#)

D.L. n. 104 del 14.8.2020 - artt. 9 e 10